

N.11238/2016 R.G.A.C.C.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione III Civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 22.11.2016 da

RICORRENTI

contro

VENETO BANCA SPA

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/06/2017;

Rilevato Che

e hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, Veneto Banca Spa (d'ora innanzi per brevità solo "Veneto Banca"), esponendo di essere stati indotti, da funzionari della convenuta, ad effettuare le seguenti operazioni di investimento in titoli emessi dalla medesima:

- acquisto, da parte della di mille azioni il 5 aprile 2012,
- acquisto, da parte di di altre mille azioni il 23 luglio 2012;
- acquisto, da parte dei predetti, di altre mille azioni ciascuno il 12 novembre 2012



- acquisto da parte degli attori in data 14 gennaio 2013 di obbligazioni convertibili in azioni Veneto Banca secondo i seguenti quantitativi: 1444 ciascuno da parte di _____ e della _____ e 1222 da parte di _____.

Gli attori hanno anche dedotto che:

- _____ e la _____, nonostante le loro reiterate richieste di vendita dei titoli predetti, erano riusciti a disinvestirne solo un limitato quantitativo pari a 250 azioni;

- alla data del 19 febbraio 2015 i ricorrenti avevano un dossier titoli composto quasi interamente da strumenti finanziari emessi da Veneto Banca.

Sulla scorta di tale esposizione i ricorrenti hanno avanzato in via principale domanda di declaratoria della nullità, per difetto di forma scritta, del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento sottostante alle predette operazioni e dei relativi ordini, e di condanna alla restituzione delle somme investite, ammontanti ad euro 249.340,84, poiché lo stesso non era stato sottoscritto dall'istituto di credito.

Inoltre hanno avanzato domanda di nullità degli ordini di acquisto, che, a loro dire, erano stati sottoscritti presso la sede della società di famiglia, poiché in essi non era stata indicata la facoltà di ripensamento, come previsto dall'art. 30, comma 6 T.U.F.

In via subordinata al mancato accoglimento delle predette domande i ricorrenti hanno lamentato l'inadempimento della convenuta ad una serie di obblighi comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario, ed in particolare:

1) L'aver riproposto gli acquisiti del febbraio e dell'agosto 2012 a _____ e _____ alla _____ in regime di appropriatezza, dopo che essi erano risultati inadeguati, al solo fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di investimento;

2) L'aver dato corso alle operazioni di investimento nonostante esse fossero state inadeguate per la loro dimensione in relazione al patrimoni degli investitori, per la illiquidità e la complessità dei titoli che ne erano stati oggetto e per l'orizzonte temporale.

Sulla scorta di tale ulteriore prospettazione gli attori hanno quindi avanzato domanda di risoluzione dei contratti quadro stipulati e degli ordini che su di essi si fondavano e di condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti ai prospettati inadempimenti.

Infine hanno lamentato la nullità delle clausole di cui alle richieste di acquisto/sottoscrizione delle azioni e di quelle contenute nelle schede di adesione alla offerta di acquisto di obbligazioni convertibili in quanto vessatorie nonché la nullità delle operazioni di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili per carenza di meritevolezza della causa.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare di rito l'incompetenza per materia del Tribunale di Verona in favore del Tribunale delle imprese di Venezia. Con riguardo al merito ha resistito alle domande avversarie con ampie



argomentazioni sia in fatto che in diritto. Ha anche avanzato domanda riconvenzionale di condanna degli attori alla restituzione delle azioni acquistate subordinata all'accoglimento delle domande di nullità e risoluzione dagli stessi spiegate.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, in via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio e funzionale di questo tribunale a pronunciarsi sulle domande attoree, che è stata sollevata dalla convenuta.

Essa è infondata e va disattesa.

Infatti, come già affermato da questo giudice in analoghi casi, nemmeno le domande attoree relative alle operazioni di investimento in azioni della convenuta, contrariamente a quanto da questa sostenuto, hanno ad oggetto la costituzione del rapporto sociale con la banca né riguardano il trasferimento di partecipazioni sociali, con la conseguenza che non trova applicazione l'articolo 3, comma 2, lettera a) e lett b), del d. lgs. 168/2003;

Esse si fondano invece sulla pretesa violazione da parte della convenuta degli obblighi di forma, derivanti anche dalla disciplina consumeristica, e di adeguatezza delle operazioni di investimento in azioni e di obbligazioni convertibili di sua emissione.

E' quindi indubbio che gli attori hanno fatto valere la qualità di intermediario che Veneto Banca ha avuto nel caso di specie e l'indiscutibile carattere di prodotti finanziari delle azioni e delle obbligazioni convertibili da loro acquistate.

Si noti che la Suprema Corte ha recentemente deciso nei medesimi termini un regolamento di competenza promosso in merito ad un caso analogo a quello di specie (ord. 4 aprile 2017 n.8738).

Venendo al merito solo la domanda risarcitoria avanzata da _____ è fondata nei limiti di cui si dirà e come tale merita di essere accolta per quanto di ragione.

Le altre domande attoree sono invece infondate, e vanno rigettate.

L'infondatezza dei rilievi di nullità formale delle operazioni di investimento per cui è causa

La doglianza relativa al difetto di forma scritta dei contratti quadro sottoscritti dagli attori è drasticamente smentita dalla documentazione contrattuale regolante le operazioni di investimento per cui è causa che è stata dimessa dalla resistente.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, sia i contratti quadro sottoscritti il 4 novembre 2010 e il 10 gennaio 2013 da _____ e _____ (doc. 3 e 5 della resistente) che quello sottoscritto in data 27 agosto 2012 da _____ (doc. 6 di parte resistente), recano in calce alle loro rispettive ultime pagine la firma del funzionario di banca



che trattò con gli attori (nel contratto quadro del 4 novembre 2010 la sottoscrizione del funzionario risulta apposta in calce alla pag. n.19).

Quanto invece al secondo rilievo di nullità formale svolto dai ricorrenti, esso si fonda innanzitutto su una premessa non condivisibile in diritto ovvero che l'avvertenza sulla facoltà di recesso per l'investitore deve essere presente nel singolo ordine.

Così non è però perché quella indicazione va inserita nel contratto quadro, come si desume dal fatto che l'art. 30, comma 6, t.u.f. si riferisce all'efficacia dei "contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali" conclusi fuori sede.

Pertanto dalla modifica di tale norma ad opera dell'art. 32, d.l. 69/2013 si desume anche che essa non si applica ai contratti di ricezione e trasmissione ordini e di consulenza, menzionati alle lettere e) ed f) dell'art. 5 t.u.f., che sono quelli in esecuzione dei quali, come subito si dirà, sono state effettuate le operazioni di investimento per cui è causa.

In ogni caso poi, anche volendo aderire alla impostazione giuridica degli attori, essi non hanno fornito prova del presupposto di fatto del loro assunto, ovvero che gli ordini di investimento vennero raccolti nella sede legale della

Essi hanno infatti avanzato richiesta di provare per testi le circostanze di cui alla parte narrativa del ricorso (paragrafo A) solo all'udienza del 16 marzo 2017, mentre tale richiesta avrebbe dovuto essere formulata nel ricorso introduttivo, come imposto dalle caratteristiche del tipo di giudizio prescelto.

In ogni caso poi nessuno dei capitoli di prova così tardivamente formulati riguarda il luogo di stipulazione degli ordini.

Le suddette considerazioni comportano poi l'irrilevanza dei capitoli di prova formulati dalla resistente in quanto relativi all'assolvimento degli obblighi informativi, del cui inadempimento i ricorrenti non si sono lamentati.

Palesamente destituita di fondamento è anche la doglianza attorea relativa alla inosservanza della disciplina consumeristica in tema di clausole vessatorie. Infatti sul punto è sufficiente osservare come il corrispettivo relativo all'acquisto delle azioni fosse stato indicato chiaramente nei moduli di pre-ordine e, in applicazione del disposto dell'art. 2528 c.c., era stato anche preventivamente definito dall'assemblea dei soci della banca su proposta del consiglio di amministrazione e quindi era conosciuto o comunque conoscibile dall'investitore-azionista.

La parziale fondatezza, in relazione alle operazioni del 12 novembre 2012, dei profili di inadempimento della convenuta prospettati dagli attori



Con riguardo a tale parte della prospettazione attorea è opportuno innanzitutto evidenziare che i ricorrenti, al momento della conclusione dei contratti quadro, sottoscrissero, tramite compilazione di questionario Mifid le schede finanziarie relative a ciascuno di loro, che contenevano una loro completa profilatura quali clienti al dettaglio della banca convenuta. Infatti, come meglio precisato dalla difesa della resistente alle pagine da 9 a 11 della comparsa di costituzione risposta, in tali documenti gli attori esplicitarono i loro profili di esperienza, il loro livello di conoscenza degli strumenti finanziari, gli obiettivi di investimento perseguiti e il grado di rischio che erano disposti ad assumersi. Si noti altresì che _____ e la _____ compilarono un successivo questionario in data 12 novembre 2012 con il quale aggiornarono le informazioni che li riguardavano.

Venendo ad esaminare le modalità di effettuazione delle singole operazioni di investimento non va sottaciuto che, con riguardo a quelle del 5 aprile e del 23 luglio 2012, la banca ne segnalò l'inadeguatezza per iscritto sotto molteplici profili, ovvero sia per l'obiettivo che per l'orizzonte temporale che per rischio liquidità, mediante apposita avvertenza scritta negli ordini relativi (cfr. DOC. 9 e 10 di parte convenuta) e ne sconsigliò l'esecuzione mediante apposita ulteriore avvertenza.

Sul punto è opportuno rammentare che, "in tema d'intermediazione finanziaria, l'attestazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, pur non costituendo dichiarazione confessoria (in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo), può comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario" (Cass. 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. Sez. I, 22 febbraio 2017, n. 4602).

Deve poi escludersi che la banca, avendo sconsigliato agli investitori l'esecuzione delle operazioni inadeguate, fosse tenuta a non darvi corso.

Infatti l'intermediario mantiene la facoltà di dare comunque corso all'acquisto che abbia ritenuto inadeguato a seguito di espressa sollecitazione del cliente, come è stato chiarito dalle linee guida per la relazione di servizio con il cliente predisposte da Assoreti e opportunamente richiamate e prodotte in giudizio dalla difesa della resistente (cfr. DOC. 18 di parte convenuta).

In tale documento si legge infatti testualmente che: "Qualora il cliente richieda il compimento di operazioni inadeguate, l'intermediario deve avvisarlo della inadeguatezza di tali operazioni, facendogliene comprendere le ragioni e cercando quindi di dissuaderlo dal compierle, solo nel caso in cui il cliente insista, può procedere all'esecuzione delle stesse sotto



un servizio diverso dalla consulenza (di cui si applicherà il relativo regime), previa acquisizione dell'evidenza di tale volontà del cliente”.

A ulteriore giustificazione di tale indicazione nello stesso documento si afferma che essa è conforme all'orientamento espresso dal CESR (Committee of European Securities Regulators) nel parere 05-290b, secondo il quale: “se nel corso di una relazione continuativa di consulenza o della prestazione del servizio di gestione il cliente chiede all'intermediario di eseguire una specifica transazione o gli fornisce l'istruzione di includere uno specifico strumento finanziario nel portafoglio gestito, l'intermediario deve verificarne l'adeguatezza a meno che risulti chiaro che l'operazione verrà eseguita al di fuori degli scopi del servizio di consulenza o di quello di gestione, in quest'ultimo caso troverà applicazione la disciplina dell'appropriatezza o, alternativamente, quella della execution only”.

Orbene, nel caso di specie la resistente, con riguardo alle operazioni del 5 aprile del 22 luglio 2012 agì in piena conformità alle predette indicazioni atteso che, dopo aver fatto sottoscrivere i pre-ordini contenenti le summenzionate avvertenze e la sua dissuasione dai due acquisti, procedette ad una valutazione positiva di appropriatezza, di cui diede atto in altri due pre-ordini, al di fuori del servizio di consulenza, in virtù del quale aveva raccolto i primi due pre-ordini (si noti che i contratti quadro conclusi dagli attori comprendevano anche quel tipo di servizio) e in esecuzione di altro rapporto con i clienti, riconducibile a quello di ricezione e trasmissione ordini.

Si noti poi che proprio perché la convenuta diede corso agli investimenti nell'ambito di un rapporto diverso da quello di consulenza), come dichiarato espressamente dagli attori nel secondo pre-ordine, essa era tenuta a procedere alla valutazione di appropriatezza, secondo quanto suggerito anche dalle sopra menzionate raccomandazioni di Assoreti. Tale modus operandi pertanto fu pienamente aderente alla disciplina di legge e non può quindi di certo ritenersi abusivo, come sostenuto dai ricorrenti.

Con riguardo invece ai due acquisti del 12 novembre 2012 la doglianza attorea è fondata.

La valutazione di loro adeguatezza che Veneto Banca espresse nei relativi pre-ordini (cfr. doc. 11 di parte resistente) risulta in palese contrasto con quella relativa alle operazioni precedenti. La resistente ha giustificato tale divergenza con il fatto che nel frattempo il profilo di investimento degli attori era stato aggiornato sulla base delle nuove informazioni da loro rilasciate nel nuovo questionario Mifid (così pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). In particolare nella nuova informativa, a differenza di quanto dichiarato nella prima, gli attori avevano riferito di perseguire un obiettivo di investimento per rischio di mercato di elevata rivalutabilità e di essere disposti ad assumere un rischio di liquidità molto alto.



Orbene, ad avviso di questo giudice, quella evenienza può giustificare un giudizio di adeguatezza relativamente ai profili di rischio delle azioni Veneto Banca, inerenti alla loro illiquidità e al profilo temporale degli investimenti, che peraltro erano stati evidenziati già nei pre-ordini di acquisto delle operazioni precedenti, ma non anche quello connesso alla concentrazione degli acquisti in azioni dello stesso soggetto emittente, viepiù aumentato per il fatto che gli attori erano già titolari di azioni di Veneto Banca.

A conferma della correttezza di tale conclusione deve evidenziarsi come in occasione della successiva operazione di investimento effettuata dagli attori, quella avente ad oggetto obbligazioni convertibili del 14 gennaio 2013, l'istituto di credito, come si vedrà meglio di qui a breve, ne segnalò l'inadeguatezza proprio per rischio concentrazione.

Alla luce delle predette considerazioni, in mancanza di una segnalazione di inadeguatezza e della conseguente espressa autorizzazione da parte degli investitori a procedere alle operazioni in esame, la convenuta avrebbe dovuto rifiutarsi di darvi seguito e, non essendosi astenuta, è venuta meno agli obblighi contrattuali nei confronti dei ricorrenti.

L'infondatezza dei restanti profili di inadempimento della convenuta e di nullità prospettati dagli attori

Nessun addebito può invece muoversi alla convenuta con riguardo alle tre distinte operazioni di acquisto di obbligazioni convertibili effettuate dagli attori in data 14 gennaio 2013.

Deve innanzitutto escludersi che tali titoli non potessero essere venduti agli attori, secondo quanto previsto nella comunicazione Consob numero 0097996 del 22/12/2014.

Questo documento infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, si riferisce ad una tipologia di strumento finanziario diverso da quello acquistato dai ricorrenti, ovvero il cosiddetto Co.Co.Bond.

Questo è infatti una obbligazione bancaria ibrida, convertibile in azioni, ma tale facoltà non è esercitabile dal finanziatore (come nelle comuni obbligazioni convertibili), bensì è obbligatoria al determinarsi di prestabilite condizioni ed in particolare solo se ci sono variazioni peggiorative delle condizioni patrimoniali della banca emittente.

A tale considerazione deve poi aggiungersi che le obbligazioni per cui è causa sono state offerte in opzione agli attori in quanto già azionisti dell'istituto di credito convenuto cosicché la loro posizione non è assimilabile, con specifico riguardo all'operazione in esame, a quella di clienti c.d. retail.



Quanto poi agli ulteriori profili di inadempimento prospettati da parte ricorrente deve osservarsi come le tre operazioni siano state ritenute inadeguate dall'istituto di credito con specifico riguardo al rischio connesso alla concentrazione in un unico strumento finanziario, puntualmente segnalato mediante apposita indicazione al centro dei relativi ordini di acquisto (cfr. DOC 12, 13/14 di parte convenuta). Si noti che, a fronte di detta avvertenza, come esplicitato sempre nei succitati documenti, gli investitori chiesero comunque di dar corso alle operazioni che furono eseguite in regime di *execution only*, secondo quanto precisato sempre negli ordini.

Gli attori poi contestualmente sottoscrissero le schede di adesione all'offerta in opzione delle obbligazioni (prodotte sempre sub doc. 12, 13/14) nelle quali dichiararono tra l'altro: di aver preso visione del prospetto informativo relativo e dei fattori di rischio predisposti ai fini dell'offerta e richiamati nella nota informativa e nel prospetto informativo e di essere a conoscenza che l'operazione comportava i rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati.

Orbene, il prospetto informativo è stato prodotto dalla resistente (DOC. 15 di parte resistente) ed esso contiene dettagliatissime informazioni sulla natura e sui molteplici profili di rischio che presentava quel tipo di strumento finanziario nonché sulla situazione con economica patrimoniale dell'istituto di credito che gli aveva emessi.

Tali avvertenze occupano infatti più pagine dei predetti documenti.

Come se ciò non fosse bastato nelle comunicazioni periodiche che la banca inviò agli investitori in ordine al dettaglio del portafoglio titoli degli attori in corrispondenza delle obbligazioni Veneto Banca erano riportate ulteriori e specifiche informazioni sulle loro caratteristiche, come meglio esplicitato a pagina otto della comparsa di costituzione risposta della convenuta.

Le operazioni in esame devono poi ritenersi pienamente adeguate ai profili di investitori degli attori, quali invincibili dalle schede informative che essi sottoscrissero e di cui già si è detto sopra per quanto riguarda e la

Va poi decisamente disatteso anche l'assunto attoreo relativo alla vessatorietà delle clausole contenute nelle schede di adesione all'offerta di acquisto di obbligazioni. A ben vedere infatti gli attori non si dolgono di una specifica clausola, che infatti nemmeno individuano, ma contestano il meccanismo del prestito obbligazionario e negano che i contratti conclusi avessero una causa poiché prevedevano la facoltà dell'emittente di rimborsare gli obbligazionisti in denaro con propria azioni anche in anticipo rispetto alla scadenza delle obbligazioni.



Orbene, come ha ben spiegato la difesa della resistente, a fronte della previsione di tale facoltà e del conseguente rischio per l'investitore, il regolamento del prestito obbligazionario aveva stabilito che, in caso di esercizio da parte dell'emittente dell'opzione di rimborso anticipato l'obbligazionista avrebbe percepito un premio pari al 5% del valore nominale dell'obbligazione convertibile.

Non corrisponde poi al vero nemmeno l'affermazione di parte ricorrente secondo cui il diritto di conversione delle obbligazioni poteva essere esercitato dal obbligazionisti in un momento successivo all'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato da parte dell'istituto di credito, essendo correlato al momento cui si fosse tenuta l'assemblea annuale dei soci di determinazione del sovrapprezzo delle azioni, ai sensi dell'art. 10 del regolamento del prestito.

Quanto poi alla causa dei contratti di investimento in esame essa era pienamente lecita in quanto a fronte del finanziamento concesso alla banca l'obbligazionista ha acquistato il diritto a trasformare il proprio credito in una quota della partecipazione sociale.

Anche l'assunto attoreo relativo alla mancata esecuzione degli ordini di vendita dei titoli impartiti alla convenuta va decisamente disatteso. Innanzitutto giova chiarire che gli attori hanno dimostrato di aver inoltrato alla convenuta solamente degli ordini di vendita delle azioni acquistate dalla e da poiché ad essi si fa espresso riferimento nella lettera di Veneto Banca del 22 giugno 2015 (doc. 12 di parte ricorrente resistente). Non risulta invece dimostrato che analoghi ordini abbiano avuto ad oggetto le obbligazioni convertibili. Peraltro, secondo quanto riferito e documentato dalla resistente (doc. 16), senza che la allegazione sia stata contestata dalla sua controparte, in data 14 marzo 2014 la ha ceduto per trasferimento diretto tra privati parte delle obbligazioni in suo possesso per un valore unitario di euro 101,0 ricavandone quindi un prezzo complessivo di euro 10.137,00.

Orbene, così circoscritta la doglianza attorea, per quanto attiene alla posizione della Masin deve osservarsi come in realtà è stato accertato che la convenuta diede esecuzione ad un ordine di vendita di quantitativo di 250 azioni proveniente dalla donna in data 13 febbraio 2015, come riferito nella lettera di Veneto Banca sopra citata, mentre le restanti 1750,00 azioni di cui ella era titolare furono da lei cedute a terzi, come comprovato dalla comunicazione a sua firma prodotta come doc. 17 dalla resistente.

Per quanto attiene invece alla posizione di l'assunto attoreo è infondato sotto il profilo teorico. Deve infatti escludersi innanzitutto che la banca avesse un obbligo di riacquistare i titoli da lei emessi.

Peraltro poiché essi erano illiquidi la loro rivendita non era agevole, come era stato ben noto al ricorrente fin dal momento del primo acquisto, dal momento che egli aveva ricevuto



una specifica informativa sul punto, e ancor più al momento dei due ordini di vendita risalenti al 2 maggio e al 29 ottobre 2014 (cfr. lettera della resistente del 22 giugno 2015).

Pertanto l'attore non ha avanzato istanze istruttorie idonee a comprovare l'assunto, invero alquanto generico, secondo cui l'istituto avrebbe invece eseguito analoghe richieste di vendita di altri clienti, data la già evidenziata tardività delle medesime.

Le conseguenze dei rilevati inadempimenti

L'accertamento dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di astenersi dalla operazione di investimento del 12.11.2012 non comporta l'accoglimento della domanda, avanzata da _____ e _____, di risoluzione, per grave inadempimento dell'istituto di credito, del primo dei due contratti quadro da essi stipulato, poiché esso ha perduto efficacia in quanto sostituito nel frattempo dal successivo contratto del 10 gennaio 2013.

Può invece trovare accoglimento la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto delle azioni sottoscritto da _____ atteso che la possibilità per l'investitore contraente di agire per la risoluzione dei singoli ordini di investimento è stata di recente affermata dalla Suprema Corte (Cass. Civile, Sez. I, 23 maggio 2017, n. 12937) sulla base della premessa giuridica che essi hanno natura prettamente negoziale.

Non può pervenirsi alla medesima conclusione con riguardo all'ordine di acquisto sottoscritto in pari data dalla _____, alla luce della circostanza che ella, come già evidenziato, ha rivenduto tutte le azioni che aveva acquistato al medesimo prezzo di acquisto, ossia euro 39,50 ad azione (trattasi del prezzo riportato nel doc. 17 di parte resistente), provocando così l'esaurimento degli effetti del contratto e ponendosi anche nella condizione di non poter ripristinare la situazione esistente al momento della sua conclusione in esecuzione della domanda riconvenzionale della convenuta.

Per la stessa ragione poi va escluso che la _____ abbia subito un qualsiasi pregiudizio per effetto del comportamento inadempiente della convenuta.

_____ invece, non avendo avuto analoga possibilità di rivendere i titoli acquistati a proprio nome per le ragioni anzidette, non imputabili alla convenuta, ha subito un danno pari al capitale investito nella suddetta operazione e ammontante ad euro 40.250,00, atteso che le azioni Veneto Banca non sono negoziabili, nemmeno con le modalità una volta praticate, o acquistabili dalla società emittente e sono quindi di fatto prive di valore.

Dal suddetto importo va detratto l'ammontare dei dividendi percepiti, quantificato dalla convenuta, senza contestazione dell'attore, in euro 3.513,20. Il danno effettivo quindi



ammonta ad euro 36.736,80. Su tale importo spettano, gli interessi al tasso legale, e la rivalutazione monetaria, sebbene non richiesti espressamente. Sul punto deve infatti rammentarsi che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cassazione civile, sez. III, 29/04/2015, n. 8705).

Più precisamente, trattandosi di crediti di valore, gli interessi vanno computati sulla somma devalutata al momento dei pagamenti e quindi via via rivalutata fino a quella di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma complessiva così risultante spetta poi la rivalutazione fino al momento del saldo effettivo.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, quelle sostenute da vanno poste a carico della convenuta mentre quelle sostenute dalla convenuta vanno poste a carico degli altri due attori, il tutto in applicazione del principio della soccombenza.

Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare il compenso per le due fasi in cui si è articolato il giudizio (fase di studio e fase introduttiva) può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento, avuto riguardo ai due scaglioni che vengono in rilievo (quello delle cause da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 per l’attore vittorioso e quello delle cause da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 per la convenuta nei confronti degli attori soccombenti).

Agli importi così risultanti va aggiunto quello di euro 600,00 per la partecipazione alle due udienze che si sono tenute nel corso del giudizio.

L’importo complessivo spettante alla convenuta di euro 4.580,00, va aumentato del 20 % ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 atteso che essa ha dovuto difendersi nei confronti due controparti che avevano posizioni differenziate ().

Sulle somme riconosciute a titolo di compenso alle parti spetta anche il rimborso delle spese generali, nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata, e della somma versata a titolo di contributo unificato.

La convenuta va anche condannata al pagamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari al contributo unificato, dal momento che, come risulta dalla copia del relativo verbale che è stata prodotta dalla ricorrente, non ha partecipato al





procedimento di mediazione e non ha addotto nessuna alcuna giustificazione di tale sua scelta.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore eccezione e difesa disattesa e respinta, rigetta le domande avanzate da

e per l'effetto li condanna a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.496,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo, Iva se dovuta e Cpa;

in parziale accoglimento delle domande avanzate da dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta l'ordine di acquisto sottoscritto dallo stesso in data 12.11.2012 e per l'effetto condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 36.736,80, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del 12 novembre 2012 a quella di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi sulle somme predette dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo, nonché a rifondergli le spese processuali che liquida nella somma di euro 3.367,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo, Iva se dovuta e Cpa ed euro 379,50 a titolo di rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori che hanno dichiarato di averle anticipate;

in accoglimento della riconvenzionale spiegata dalla resistente condanna il Leopardi a restituire alla convenuta le azioni acquistate con la operazione sopra indicata;

rigetta le restanti domande del ;

Visto l'art. 8, comma 4 bis, d. lgs. 28/2010 condanna la resistente al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 379,50.

Verona 8/06/2017

Il Giudice

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: AnibaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af666d5267fe6047722196577d

